

RUOLO DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA (TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE NCC)

INFORMATIVA

Sono autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natanti e veicoli a trazione animale (il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale);

b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natanti e veicoli a trazione animale (il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse).

(NOTA - Sono considerati NATANTI: a) le unità di diporto a remi; b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) ogni unità da diporto di cui alle lettere a) e b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne (art. 13, comma 1, legge n. 50/1971). Il Ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea nelle acque di navigazione interna è articolato nelle possibili seguenti sezioni: sezione conducenti addetti al servizio di taxi effettuato con natante a motore; sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a motore; sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a remi; sezione conducenti addetti al servizio di rimorchio di persone munite sci acquatici effettuato per conto terzi; sezione noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo.)

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio **con conducente** sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto: il rilascio di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi; il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio. **E' ammesso, invece: il rilascio di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio; il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.**

Presso ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura è istituito un ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere effettuati con autovettura, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale.

NORMATIVA

[LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 \(pubblicata sulla G.U. 23.01.1992, n. 18\) - "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea". - \(Entrata in vigore 07.02.1992\). \(Testo modificato ai sensi del Decreto Legge n. 207 del 30.12.2008, e dalla Legge n. 14 del 27.02.09\) \(pdf\)](#)

[L.R. 26 Ottobre 1993, n. 58 \(pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 31, del 10.11.1993\) - "Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21" - \(Testo originario\) \(pdf\)](#)

[LEGGE REGIONALE n. 58 del 26.10.1993 \(pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 31, del 10.11.1993\) - "Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21." - Testo aggiornato, comprendente le modifiche, sostituzioni e abrogazioni di cui alle successive seguenti leggi reg.li: L.R. n. 32 del 22.05.1995, L.R. n. 16 del 16.06.2003, L.R. n. 7 del 14.02.2005, L.R. n. 9 del 17.02.2005, L.R. n. 16 del 15.09.2005, Avviso di Rettifica 28.10.2005 pubblicato sul B.U.R.L. n. 31 del 10.11.2005, L.R. n. 27, del 28.12.2006 art. 58 comma 1, L.R. n. 9 del 06.07.2007, L.R. n. 14 del 27.02.2009, e L.R. n. 12 del 13.08.2011, art. 1, comma 23\) \(pdf\)](#)

[LEGGE REGIONALE n. 32, del 22.05.1995 \(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7 giugno 1995, n. 15\) – \(Gazzetta Ufficiale 16.12.1995, n. 50, Serie Speciale\) - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58. "Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21". \(pdf\)](#)

[LEGGE REGIONALE n. 16 del 16.06.2003 \(pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 21 del 30.07.2003, S.O. n. 6\), ART. 44 - "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998 n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni sui sistemi tariffari, e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea". \(pdf\)](#)

[LEGGE REGIONALE 14 Febbraio 2005, n. 7 \(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 19 febbraio 2005, n. 5\). Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. - \(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo\) e successive modifiche. Disposizione transitoria. \(pdf\)](#)

[DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223, art. 6 \(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04.07.2006\). Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. \(pdf\)](#)

[LEGGE 4 agosto 2006, n. 248, art. 6 \(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183\) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" \(pdf\)](#)

[LEGGE REGIONALE 28 Dicembre 2006, n. 27 \(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30.12.2006, n. 36, Supplemento Ordinario n. 5\) - "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 \(art. 11, LR. 20 novembre 2001, n.25\)" \(pdf\)](#)

[LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 9 \(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10 giugno 2007\) – \(Entrata in vigore 11.07.2007\) - Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58. "Disposizioni per il trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti](#)

[dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21\) e successive modifiche.](#) (pdf)

[DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 \(pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008\) – \(Entrata in vigore 31.12.2008\) - “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.”](#) (pdf)

[LEGGE 27 febbraio 2009, n. 14 \(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009\) - \(Entrata in vigore il 01.03.2009\) - "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".](#) (pdf)

[LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2011, n. 12 \(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 27 agosto 2011, n. 32, Supplemento Ordinario n. 160\) - “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013” - Sostituzione dell’articolo 15 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58.](#) (pdf)

[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la motorizzazione – Divisione 5. - Nota prot. n. 109636, del 21.12.2009, avente per OGGETTO: 1\) Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente \(Decreto ministeriale n. 137 del 01.09.2009\); 2\) Immatricolazione di veicoli assimilati per il trasporto di organi e plasma \(Decreto dirigenziale 09.09.2008\).](#) (pdf)

REQUISITI E CHIARIMENTI PER L'ISCRIZIONE

- Essere cittadini italiani, o di un paese della Comunità Economica europea, o di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio.

- Essere residenti o domiciliati in un comune compreso nel territorio della provincia di Latina.

- Aver assolto gli obblighi scolastici. Per i nati fino al 31.12.1951 licenza elementare o, in mancanza 5 anni di frequenza della scuola dell'obbligo certificata dall'Istituto. Per i nati dal 01.01.1952 diploma di scuola media inferiore o, in mancanza 8 anni di frequenza della scuola dell'obbligo certificata dall'Istituto. Con Decreto ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999, l'obbligo scolastico è adempiuto quando l'alunno ha conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'ha conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del 15° anno d'età, dimostra di aver osservato, per almeno 9 anni, le norme sull'obbligo scolastico (art. 1, comma 3). N.B.: L'assolvimento dell'obbligo scolastico è condizione necessaria per l'iscrizione. **Tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero NON possono autocertificarlo, ma devono allegare la “Dichiarazione di Valore”**. La “Dichiarazione di Valore” è un documento ufficiale, scritto in italiano, che da informazioni sul titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per “competente per zona” si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. Tutti i documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima.

- Aver compiuto l'età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti.

- Essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento della suddetta attività di conducente. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica è soddisfatto se l'interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. Ad esame sostenuto positivamente innanzi la Commissione Provinciale, su richiesta della Camera di Commercio, **i citati requisiti dovranno essere**

provati con Certificato di Idoneità Specifica rilasciato dalla Struttura Sanitaria Pubblica istituzionalmente abilitata al rilascio ovvero dal Settore di Medicina Legale dell'Azienda U.S.L. .

- Essere in possesso dei requisiti di idoneità morale: a) non aver riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato o di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi; b) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato o di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio nonché per quelli previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza"; c) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato o di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20.02.1958, n. 75 "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui" e successive modifiche; d) non risultare sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità" e successive modificazioni; e) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato o di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli artt. 581, 582, 609-bis, quater, quinquies, ed octies del c.p. .

N.B.: Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione, o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa, ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione.

- Essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale. Il possesso del requisito della abilitazione professionale risulta soddisfatto se gli interessati hanno conseguito: a) se conducenti di autovettura o di motocarozzetta, il C.Q.C. "Carta di Qualificazione del Conducente", o il C.A.P. "Certificato di Abilitazione Professionale", rilasciati dalla Motorizzazione Civile; b) se conduttori di natante, i titoli professionali di capitano, o di capo timoniere, o di conduttore di motoscafi, o di pilota motorista, rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al D.P.R. 28.06.1949, n. 631 successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto ministeriale 16.02.1971. Coloro che siano in possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi o di pilota motorista debbono avere conseguito, altresì, la qualifica di "autorizzato", ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 631; se conducenti di veicoli a trazione animale, del certificato di registrazione per mestiere ambulante, di cui all'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni.

- Aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio, presso la Commissione Provinciale, previsto dalla normativa vigente.

ESAME ED ISCRIZIONE

L'ESAME di cui all'art. 6, comma 3, della L. n. 21, del 15.01.1992, n. 21, è svolto sulla base di criteri che consentono di accertare se il soggetto interessato possiede gli adeguati requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 58/93, successivamente modificata e integrata, le materie di esame per l'accesso alla professione prevedono la conoscenza dei seguenti argomenti: **a)** disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonché alle misure da prendersi in caso di incidente; **b)** elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente; **c)** cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale, regime delle tariffe per rezzi e condizioni di trasporto, geografia stradale; **d)** elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare: **1)** sui contratti in genere; **2)** sui contratti di trasporti; in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti); **3)** sulle società commerciali; **4)** sui libri di commercio; **5)** sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale; **6)** sul regime fiscale; **d bis)** conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio provinciale.

L'elenco dei quiz è scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Latina.

L'esame consiste in una prova scritta, composta da n. 25 quesiti a risposta multipla e preordinata, tratti da un elenco predisposto dalla Provincia contenente quesiti inerenti le succitate materie, ed è aggiornato

ogni due anni. Ad ogni candidato, avvertito dalla Camera di Commercio con racc. r.r. almeno 45 giorni prima della data fissata, verrà consegnata una scheda predisposta dalla Commissione Provinciale. La prova, della durata di un'ora, è superata se la persona ha risposto esattamente ad almeno il 70% dei quesiti ovvero ad almeno 17 domande.

Il soggetto che non supera la prova scritta può essere ammesso a ripetere la medesima per una sola volta, purchè siano decorsi due mesi dalla precedente prova, previa ripresentazione della sola domanda di esame in bollo da € 14,62. Non deve essere effettuato il versamento dei diritti di segreteria.

Il candidato risultato assente alla prova d'esame a causa di malattia deve depositare (entro 2 giorni dalla data dell'esame) alla Camera di Commercio (Unità Albi e Ruoli) il certificato medico in originale.

L'ufficio provvederà a prendere accordi con la Segreteria della Commissione per una nuova ed ultima convocazione. In assenza di tale certificazione l'assenza verrà considerata come ingiustificata e l'interessato dovrà ripresentare la domanda in bollo corredata da tutti i diritti di segreteria.

La Domanda di Esame deve essere presentata contestualmente alla Domanda di Iscrizione.

L'ISCRIZIONE nel ruolo provinciale, che avviene dopo il superamento dell'esame, è: 1) fondamentale per tutti coloro che intendono esercitare il servizio di taxi o di noleggio nella provincia in cui risultano essere residenti o domiciliati, quale conducenti di autovetture (veicoli fino a nove posti compreso il conducente), motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale; 2) subordinata, come anzidetto, all'accertamento dei requisiti morali, professionali e sanitari; 3) richiesta solo per le persone fisiche; 4) necessaria per prestare attività di conducente in qualità di: sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato; dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente; sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato; 5) richiesta anche per le ambulanze in servizio di noleggio con conducente, **nel caso in cui l'attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro.** (vedasi [Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nota prot. n. 109636/2009 presente nella voce "Normative"](#)); 6) costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC.

Non può essere chiesta l'iscrizione in più ruoli provinciali, **ad eccezione di quei soggetti che risultano titolari di autorizzazione all'esercizio di autonoleggio** da rimessa.

Non può essere chiesta l'iscrizione in entrambe le sezioni (Taxi e NCC) del ruolo, **ad eccezione dei conducenti di natanti.**

Nel caso in cui l'attività venga svolta in forma societaria, devono essere iscritti al ruolo il titolare dell'autorizzazione e tutti coloro che sono adibiti alle mansioni di conducente in qualità di soci, dipendenti o sostituti.

- [Domanda di Esame \(pdf\)](#)

- [Domanda di Iscrizione \(pdf\)](#)

TRASFERIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'INTERNO DELLA REGIONE LAZIO

Il trasferimento dell'iscrizione da altra Camera di Commercio all'interno della Regione Lazio può essere chiesto dietro presentazione della domanda d'esame (atto ad accertare la sola conoscenza geografica e toponomastica del territorio della provincia di Latina) e della domanda di iscrizione.

Qualora l'interessato non sia titolare di autorizzazione comunale rilasciata da un Comune appartenente al territorio ove è presente la Camera di Commercio nella quale si possiede l'iscrizione, il trasferimento dell'iscrizione stessa comporterà la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.

- [Domanda di Esame \(pdf\)](#)

- [Domanda di Iscrizione \(pdf\)](#)

TRASFERIMENTO DA ALTRA REGIONE

Presentare le istanze intese a sostenere l'esame e l'iscrizione nel ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di Latina.

Il trasferimento della residenza e dell'iscrizione da altra Regione comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.

- [Domanda di Esame, a seguito Trasferimento da altra Regione \(pdf\)](#)
- [Domanda di Iscrizione, a seguito trasferimento da altra Regione \(pdf\)](#)

PASSAGGIO DA UNA SEZIONE AD ALTRA SEZIONE

Presentare:

- [Domanda "Cambio di Sezione" \(pdf\)](#)

RICHIESTA VARIAZIONE DI RESIDENZA O COMUNICAZIONI VARIE

Presentare:

- [Modello Comunicazione di variazione della residenza – Altre comunicazioni \(pdf\)](#)

MODALITÀ PER CHIEDERE LA CANCELLAZIONE

Presentare:

- [Modello di Cancellazione dal Ruolo dei Conducenti di Taxi o NCC \(pdf\)](#)

MODALITÀ PER CHIEDERE VISURE O CERTIFICATI

La **visura di iscrizione nel Ruolo dei conducenti** è il documento che riporta i dati principali del soggetto (persona fisica) iscritto: data e numero di iscrizione, dati anagrafici, settore di abilitazione. Si richiede direttamente allo sportello dell'Ufficio Albi e Ruoli. Il diritto di segreteria per il rilascio della visura ammonta ad € 3,00 pagabile allo sportello, o su c/c postale 12036042 intestato alla Camera di Commercio di Latina, indicando nella causale: richiesta visura iscrizione Ruolo conducenti.

Il **certificato di iscrizione nel Ruolo dei conducenti** è il documento con cui la Camera di Commercio dichiara l'iscrizione di un soggetto (persona fisica) nel ruolo, specificando i suoi dati anagrafici, la data e il numero d'iscrizione e il settore d'abilitazione. Si richiede direttamente allo sportello dell'Ufficio Albi e Ruoli. Il costo per il rilascio del certificato ammonta ad € 5,00 quale diritto di segreteria ed € 14,62 per imposta di bollo ogni 100 righe di scrittura del certificato, pagabili allo sportello, o su c/c postale 12036042 intestato alla Camera di Commercio di Latina, indicando nella causale: richiesta certificato di iscrizione nel Ruolo Conducenti. Il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio ha validità di 6 (sei) mesi. ***N.B.***: Se il pagamento del diritto di segreteria avviene su c/c postale, il richiedente dovrà allegare l'attestazione di versamento ad una richiesta scritta, corredata da fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, e dalla marca da bollo.

MODALITÀ PER PRESENTARE RICORSO

Avverso il rifiuto di iscrizione o la cancellazione adottate con determinazione dirigenziale della Camera di Commercio, é possibile il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni innanzi al TAR o al Giudice Ordinario, a seconda che sia stato leso un interesse legittimo o un diritto soggettivo.

PROGETTO DI REVISIONE DEL RUOLO

La Camera di Commercio di Latina, come disposto dall'art. 17 della Legge Regionale n. 58/93, successivamente modificata e integrata, avvierà la Revisione del Ruolo con l'obiettivo di verificare la permanenza dei requisiti di idoneità fisica, di idoneità morale e di abilitazione professionale dei soggetti iscritti nel ruolo.

Gli iscritti riceveranno apposita comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e dovranno ottemperare a quanto richiesto pena la cancellazione dal ruolo.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (DELIBERA CONSILIARE N. 11, DEL 26.10.2010) - TERMINI:

- **Esame:** le sessioni di esame non hanno date stabilite in quanto si svolgono su bando della Provincia di Latina
- **Iscrizioni:** 30 giorni dalla data di consegna del certificato medico
- **Variazioni e cancellazioni:** 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
- **Sospensioni:** 60 giorni

INFORMAZIONI UTILI

Si riportano alcuni articoli tratti dal Nuovo Codice della Strada, utili per chi è intenzionato a chiedere l'iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di Taxi ed NCC, nonché il testo integrale della normativa.

- [Articoli utili tratti dal Nuovo Codice della Strada \(D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche e integrazioni \(p.d.f.\)](#)
- [Nuovo Codice della Strada \(D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche e integrazioni \(p.d.f.\)](#)

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. LATINA – UNITA' ALBI E RUOLI

Responsabile del Procedimento Unità Albi e Ruoli
Comito Anna Maria - Tel. 0773 672228 (e-mail: annamaria.comito@lt.camcom.it)

Ufficio Albi e Ruoli – Fax 0773 672282
Capomaccio Nicola - Tel. 0773 672229 (e-mail: nicola.capomaccio@lt.camcom.it)
Ruggieri Maria - Tel. 0773 672225 (e-mail: maria.ruggieri@lt.camcom.it)

Ricevimento al pubblico:
Dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:00